

del 8 ottobre 2022



Pronti a confrontarci per il bene della sicurezza del Paese e per il benessere del personale

Cogliamo positivamente le dichiarazioni dell'On. Giorgia Meloni, circa il coinvolgimento dei corpi intermedi, attraverso il metodo del confronto, nelle scelte da adottare per fronteggiare una tra le più gravi crisi economiche, sociali e delle istituzioni internazionali che sta interessando il mondo, l'Europa e il nostro Paese in

particolare, soprattutto per ciò che attiene il rilancio dei redditi e il costo dell'energia.

Non abbiamo mai contrapposto agli esecutivi, a prescindere dalle diverse compagini che li hanno determinati, posizioni ideologiche o partitiche ma, costruttivamente, abbiamo sempre cercato il confronto con essi nel massimo rispetto per chi, democraticamente, è stato chiamato dai cittadini a governare il paese. Il nostro fine, a prescindere dalla maggioranza che sostiene il governo, è sempre lo stesso: quello di trovare le migliori soluzioni possibili alle problematiche della sicurezza e del benessere sociale, retributivo e previdenziale dei poliziotti.

La Polizia di Stato, e le Forze dell'ordine più in generale, com'è noto, sono sempre in prima linea nel fronteggiare e gestire le diverse criticità, non solo quelle strettamente collegate alla sicurezza considerata la connessione diretta che ha con lo sviluppo e il benessere dei territori, ma anche quelle delle tensioni sociali e dei fenomeni derivanti dai mutamenti geopolitici attesa la ricaduta che gli stessi hanno sull'ordine e la sicurezza pubblica.

Una gestione che richiede, oltre all'autorevolezza per la mission istituzionale e la consapevolezza dei disagi che vivono i cittadini, le imprese e i lavoratori - specie in una fase così complessa e preoccupante per l'escalation di una guerra nel cuore dell'Europa – anche una tranquillità necessaria alle donne e agli uomini in uniforme quando, in una frazione di secondo, devono decidere come operare. Giacché gestire l'ingestibile presuppone serenità d'animo e adeguate condizioni operative per effettuare le scelte giuste.

Queste precondizioni diventano ancor più cogenti se rapportate alla tensione sociale derivante dal costo dell'energia e dei beni alimentari di prima necessità la quale, unitamente alla grave crisi occupazionale, stanno mettendo a dura prova famiglie e imprese e persino la coesione sociale. Fenomeni, molto preoccupanti, che i poliziotti e le Autorità di Pubblica Sicurezza, a tutti i livelli come sempre, se messi nelle giuste condizioni, affronteranno con il massimo impegno per la difesa e la tutela delle istituzioni, dei cittadini e della stessa democrazia.

Ecco perché, essendo i poliziotti anche cittadini e componenti delle famiglie e in quanto tali anch'essi sotto pressione per la grave crisi in atto, abbiamo richiamato l'attenzione dell'esecutivo in corso e della nuova maggioranza atteso che, a distanza di circa un anno dalla sottoscrizione, al personale in uniforme, per ragioni ancora ignote, non è stato ancora applicato il contratto e pertanto non sono stati ancora corrisposti i miglioramenti economici e i relativi arretrati previsti.

Per questo accogliamo con fiducia l'apertura al dialogo costruttivo con il prossimo esecutivo, e in tale ambito, ci aspettiamo che il primo atto concreto passi attraverso l'applicazione immediata del contratto, che peraltro è anche già scaduto, e la convocazione, come previsto dalla legge, dei rappresentanti sindacali dei Comparti Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico per la consultazione a Palazzo Chigi, nell'ambito della definizione della legge di stabilità, sulle materie di proprio interesse. Su questo aspetto sostanziale, atteso che la Sicurezza Pubblica ha ricadute dirette sul sistema paese e sui processi di sviluppo dell'economia, non ci potranno essere deroghe o sviste come accaduto in passato. Nelle prossime ore, come preannunciato, nell'ottica dell'auspicato confronto costruttivo, anticiperemo la nostra agenda dei lavori, che declinerà le priorità su cui sarà necessario confrontarsi, sulle strategie da adottare in favore della categoria rappresentata, rammentando che il contratto di lavoro è già scaduto da un anno per il triennio 2022/2025, sulla programmazione e pianificazione delle risorse e degli strumenti occorrenti per garantire la sicurezza della collettività sapendo che, passato il momento degli slogan, ora occorre concretezza e pianificazione pluriennale per lo sviluppo economico, politico e sociale dei nostri territori.

Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 Soppressione delle Commissioni mediche di verifica

Riportiamo la nota del 3 ottobre 2022 inviata all'Ufficio Relazioni Sindacali dalla Segreteria Nazionale:

"Il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00086)" convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19/08/2022, n. 193), dispone la soppressione, dal 1° gennaio 2023, delle Commissioni mediche di verifica, con il trasferimento delle relative funzioni all'INPS. A decorrere dalla indicata data, sarà l'Istituto previdenziale a dar corso agli accertamenti sanitari e alle valutazioni sull'inidoneità al servizio per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La norma è contenuta nell'articolo 45 comma 3-bis il quale prevede che al fine di semplificare, razionalizzare e armonizzare le procedure di accertamento e di valutazione delle condizioni di invalidità, di disabilità, di inabilità e di inidoneità, le commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppresse a decorrere dal 1°gennaio 2023 e tutte le funzioni da esse svolte sono trasferite all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS). A decorrere dalla medesima data, l'INPS subentra al Ministero dell'Economia e delle Finanze nell'attività di coordinamento, organizzazione e segreteria delle Commissioni Mediche di verifica e nei rapporti giuridici relativi alle funzioni ad esso trasferite.

Il successivo comma 3 ter stabilisce che tutti gli accertamenti di idoneità e inabilità lavorativa di cui all'articolo 71 del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (dispensa dal servizio per infermità), agli articoli 16 e 56, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 (Passaggio ad altre funzioni per inidoneità fisica e Dispensa dal servizio), all'articolo 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Trattamento per inabilità), e all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Accertamenti e controlli inabilità), nei confronti del personale delle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, a decorrere dal 1°gennaio 2023, sono effettuati dall'INPS con le modalità di accertamento già in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. Restano nella competenza delle soppresse commissioni, fino al loro esaurimento, i procedimenti in corso alla data del 20 agosto 2022 e i procedimenti per i quali, alla stessa data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda.

La norma richiamata dispone, infine che con successivo decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022, saranno stabilite le norme di coordinamento e le modalità attuative della normativa.

In attesa che vengano emanati i provvedimenti attuativi e per avere un quadro preciso della nuova articolazione dei procedimenti interessati da questa novità normativa, si chiede di far conoscere quali procedimenti medico legali riguardanti i lavoratori della Polizia di Stato siano interessati dalla normativa in oggetto ed eventualmente a chi saranno devoluti i procedimenti previsti dall'accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 relativo all'attribuzione in via sperimentale alle Commissioni mediche di verifica di Firenze e di Napoli della competenza per le visite collegiali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 febbraio 2004, nei confronti del personale della Polizia di Stato in servizio ed in quiescenza (cfr. Circolare 850A-A/25-11 del 2 gennaio 2019)."

La libertà di pubblicare scritti e manifestare pubblicamente il proprio pensiero non può essere censurata disciplinarmente

È illegittima la sanzione disciplinare inflitta all'appartenente alle forze dell'ordine quando il comportamento censurato è riconducibile all'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero assistita da garanzia costituzionale.

Il principio è stato affermato dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima) con la Sentenza n. 00234/2022 del 19 maggio 2022

La decisione dei Tribunale riguarda la richiesta di annullamento della sanzione disciplinare inflitta a un militare dell'Arma dei Carabinieri, per avere pubblicato su un "gruppo privato" del social network "Facebook", un post che esortava i rappresentanti dell'opposizione del consiglio comunale in cui risiedeva a affinché: "uniscano i loro talenti e condividano il lavoro, così che ogni provvedimento della maggioranza trovi chi lo scandagli alla luce di una specifica competenza". In tale senso, lamentava essere questa "cosa che l'opposizione attuale non sa fare...sa solo criticare...non sa creare qualcosa da proporre...quindi è un'opposizione inutile e soprattutto non costruttiva per il bene del paese".

A cagione di quanto postato, i Consiglieri Comunali di opposizione inoltravano ai superiori del militare una lettera di doglianze e puntualmente questi irrogavano una sanzione disciplinare rilevandola in base all'art. 732 del Codice dell'ordinamento militare <Contegno del militare>, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, in relazione all'art. 423 del Regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri" con la seguente motivazione: "denotando minor contegno ed imparzialità della vita privata, in data 8 febbraio 2021, pubblicava tramite il proprio profilo Facebook un post di critica nei confronti dell'operato dei Consiglieri di minoranza".

Contro tale provvedimento e contro quello con cui veniva respinto il ricorso gerarchico proposto avverso lo stesso, l'interessato proponeva ricorso al TAR eccependo la violazione delle garanzie fondamentali di cui

all'art. 21 della Costituzione della Repubblica, eccesso di potere per travisamento dei fatti e violazione dei canoni di proporzionalità.

Il ricorso veniva accolto dal Tribunale che annullava il provvedimento disciplinare ritenendo che la sanzione "assumesse a proprio presupposto fondante unicamente la conclusiva critica espressa dal medesimo nel proprio post nei confronti dell'operato della minoranza consiliare, decontestualizzandola, tuttavia, dalla complessiva opinione espressa dal medesimo e traendone, irragionevolmente, un negativo apprezzamento in termini di "minor contegno ed imparzialità della vita privata", che, peraltro, non pare nemmeno propriamente riconducibile alle fattispecie contemplate nelle norme di cui il Comando dei Carabinieri ha assunto la violazione".

Infatti, affermano i giudici del Tribunale, "sono soggetti a sanzione, a mente del Regolamento di disciplina militare, i comportamenti che obiettivamente portino a valutazioni negative sulla sua rettitudine, ne condizionino l'esercizio delle funzioni o risultino lesivi del prestigio personale o dell'Istituzione" e che, con tutta evidenza, l'opinione espressa dal ricorrente non presenta assolutamente caratteri lesivi del prestigio delle Forze armate o non confacenti alla dignità e al decoro, né contravviene, in altro modo, ai principi comportamentali della serietà e del decoro che devono informare anche nella vita privata la condotta del militare, ed è tale, nel suo obiettivo dispiegarsi, da non poter ragionevolmente portare a valutazioni negative sulla sua rettitudine" o da condizionarne "l'esercizio delle funzioni" o, comunque, da risultare "lesiva del prestigio personale o dell'Istituzione" — s'appalesa dirimente la considerazione che il medesimo ha semplicemente espresso una propria considerazione di critica costruttiva nei confronti dell'operato della minoranza consiliare, peraltro per nulla offensiva".

Pertanto, conclude il Tribunale, l'esternazione del ricorrente (peraltro rivolta genericamente all'opposizione e non a una o più persone determinate), se correttamente letta ed apprezzata nella sua interezza, sfugge, anche per un militare, a censure di sorta, in quanto, oltre a non travalicare i limiti della continenza, a non recare assolutamente i caratteri della propaganda politica e non essere connotata in maniera tale da portare anche solo a dubitare della sua imparzialità, s'appalesa anche scevra da portata offensiva e deve essere considerata nulla di più che una libera manifestazione del pensiero, critica, ma pur sempre espressione della fondamentale libertà di manifestazione del pensiero che è consacrata sia nel testo costituzionale (art. 21, comma 1, a mente del quale "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione") sia nella disciplina euro-unitaria (art. 11, comma 1, della Carta diritti fondamentali UE, secondo cui "Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera") sia, infine, in quella europea (art. 10, comma 1, della Convenzione EDU, a mente del quale "Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera").

Sicché, pur nella consapevolezza che spetta all'Amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l'infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 marzo 2021, n. 2629), il TAR, nella circostanza, non poteva assolutamente omettere di rilevare il travisamento fattuale che è all'origine del provvedimento sanzionatorio gravato e, ancor prima, della ritenuta rilevanza disciplinare attribuita all'opinione espressa dal ricorrente tramite il post pubblicato su facebook e, per converso, la illegittimità della sanzione disciplinare inflitta essendo il comportamento censurato riconducibile all'esercizio del diritto di libera manifestazione del pensiero.

U.O.P.I. FRONTIERA - Problematiche di impiego

In data 13 settembre 2022, con una dettagliata nota il cui testo è stato pubblicato sul n. 38 del 16 Settembre 2022 di questo notiziario, la Segreteria Nazionale del SIULP segnalava al Dipartimento alcuni problemi legati all'impiego degli operatori UOPI in determinate realtà aeroportuali ove venivano destinati quasi esclusivamente a presidiare l'area dei voli a rischio per 3-4 ore consecutive, in aperta contraddizione con i presupposti di operatività, mobilità e visibilità declamati nelle indicazioni fornite dalla Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere" previste dall'art. 3 dell'Atto Istitutivo del 2018.

Pubblichiamo di seguito la risposta del Dipartimento Della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle Frontiere, fornita con la nota n. 400/A/2020/0073441 del 28 settembre 2022:

"In relazione alla problematica rappresentata nella nota a riferimento si forniscono i seguenti elementi: le Sezioni specializzate UOPI presso gli Uffici di Polizia di Frontiera sono state istituite con Decreto del 1° aiugno 2018 del Sia. Capo della Polizia pro tempore.

Il decreto in parola, all'art. 3, comma 1, indica tra i compiti e le attribuzioni delle UOPI quelli "del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica anche al fine di prevenire azioni violente o di matrice terroristica".

Relativamente all'impiego operativo, l'art. 6, comma 2 del citato decreto prevede che "Le UOPI istituite presso gli Uffici Polizia di Frontiera assicurano l'integrazione dei Dispositivi di Sicurezza aeroportuale e di vigilanza..." e, al comma 3 dello stesso decreto, viene stabilito che "La Direzione Centrale anticrimine della Polizia di Stato e la Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, ciascuna nell'ambito

di propria competenza, predispongono protocolli di impiego idonei ad assicurare uniformità d'intervento con riguardo alle procedure operative".

Il vigente protocollo di impiego operativo, adottato con il Regolamento del 25 febbraio 2020, che ha sostituito ed abrogato quello emanato in data 5 aprile 2019, all'art. 3, prevede che le UOPI "concorrono nei dispositivi di sicurezza predisposti in ambito aeroportuale attraverso l'impiego in attività di vigilanza dinamica e protezione degli obiettivi a particolare rischio di minaccia terroristica" secondo le indicazioni fornite da questa Direzione Centrale.

L'attività delle UOPI, quindi, secondo le indicazioni operative fornite agli Uffici da questa Direzione Centrale, non si espleta esclusivamente con una "vigilanza dinamica" ma anche con una "protezione dell'obiettivo a particolare rischio di minaccia terroristica" come nel caso di cc.dd. "voli sensibili" che richiedono una "protezione" con personale altamente qualificato fino al termine delle operazioni.

L'opportunità di tale modalità di impiego operativo è anche valutata dal Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera in relazione alle segnalazioni contingenti e riservate che provengono dagli organi di intelligence e dalla Segreteria del Dipartimento e che sono sollecitamente veicolate da questa Direzione Centrale.

Non vi è pertanto, allo stato attuale, un "vuoto di integrazione ordinamentale" in quanto le indicazioni sono sufficientemente delineate all'interno del Regolamento d'impiego operativo del 2020 ed integrate, di volta in volta, dagli "allenamenti" sulle specifiche minacce segnalate dagli organi d'intelligence e dai frequenti telegrammi che questa Direzione Centrale invia agli Uffici di Polizia di Frontiera.

Si evidenzia che all'art. 3 del citato Regolamento d'impiego operativo è anche previsto che "nell'espletamento del servizio sono previste soste in prossimità di obiettivi sensibili e, comunque, presso i siti ove la presenza delle UOPI può avere effetti di deterrenza, concretizzando l'attività di prevenzione ed incidendo anche sulla percezione di sicurezza".

Il Dirigente dell'Ufficio di Polizia di Frontiera, poi, secondo quanto indicato nel comma 4 dell'art. 3 del Regolamento di impiego, "in relazione a specifiche esigenze di tutela di obiettivi ritenuti sensibili (ad esempio compagnie aeree, varchi di accesso, luoghi di assembramento) individuerà le zone del sedime aeroportuale da sottoporre ad attività di vigilanza e pattugliamento dal personale UOPI.

Nel concreto, quindi, la presenza stabile di personale UOPI nelle aree dei voli a rischio (ad esempio durante le operazioni di check in e fino al loro completamento) appare in linea con quanto previsto sia dal Decreto istitutivo che con le indicazioni operative impartite da questa Direzione Centrale.

Tuttavia, le perplessità espresse, che evidentemente hanno raccolto le istanze dirette di alcuni operatori, potranno essere valutate all'interno del Gruppo di Lavoro istituito il 12 aprile 2019, che, a breve, sarà nuovamente convocato per l'esame, tra le altre, anche di tale problematica".

La celiachia come limite all'assunzione in Polizia

Un nostro appassionato lettore ci scrive affermando di essere un ragazzo di 17 anni che una volta concluso il ciclo di studi alle superiori vorrebbe intraprendere un percorso di laurea nei beni culturali e successivamente provare a partecipare a un concorso per entrare a far parte delle forze di Polizia.

Aggiunge di essere celiaco e chiede se questa sua particolare condizione sia di ostacolo alla realizzazione della sua aspirazione lavorativa.

Durante gli accertamenti sanitari, previsti in ogni iter concorsuale per l'accesso alle forze dell'ordine, i concorrenti devono dimostrare di essere in possesso di un profilo sanitario eccellente; ciascuna caratteristica somato-funzionale viene delineata mediante l'attribuzione di un coefficiente di validità decrescente da 1 a 4. I coefficienti 1 o 2 vengono attribuiti in assenza di patologie e/o alterazioni patologiche e delineano, pertanto, un profilo sanitario valido per l'assunzione.

I coefficienti 3 o 4, al contrario, delineano un profilo sanitario che presenta alterazioni patologiche e, dunque, non idoneo ad assolvere il servizio militare.

I concorrenti affetti da Celiachia sarebbero inquadrati in un profilo sanitario AV EI 3 che, in base agli attuali criteri generali e requisiti richiesti dai bandi concorsuali, non ne consentirebbero il reclutamento. Quindi, in altre parole, non è possibile l'assunzione di Celiaci in Polizia.

Vogliamo, tuttavia, ricordare che nell'ordinamento italiano vige la legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia. Detta legge definisce all'art. 1 la malattia celiaca o celiachia "una intolleranza permanente al glutine ed è riconosciuta come malattia sociale"; gli interventi predisposti dalla legge "sono diretti, unitamente agli interventi generali del Servizio Sanitario Nazionale, a favorire il normale inserimento nella vita sociale dei soggetti affetti da celiachia", prevedendosi espressamente di orientare gli interventi nazionali e regionali all'obiettivo di "agevolare l'inserimento dei celiaci nelle attività scolastiche, sportive e lavorative attraverso un accesso equo e sicuro ai servizi di ristorazione collettiva" (art. 2). Sulla base di tale disposizione sono state presentate interrogazioni ai Ministri della Difesa, dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, finalizzate a conoscere quali iniziative si ritenga di promuovere, al fine di consentire ai malati di celiachia l'ammissione ai concorsi pubblici nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, al pari di qualsiasi altro cittadino italiano. Purtroppo, con l'interruzione della legislatura detti atti resteranno senza risposta.

Reparti Volo — Opzione acquisto di n.4 elicotteri AW 139 per uniformare l'efficienza e l'operatività degli 11 Reparti Volo della Polizia di Stato - Problematiche

Riportiamo la nota del 5 ottobre 2022 inviata al Capo della Polizia dalla Segreteria Nazionale:

"La componente aerea della Polizia di Stato opera su 11 Reparti Volo che coprono l'intero territorio nazionale con aerei ed elicotteri.

Dopo anni di stasi e di fisiologico invecchiamento degli aeromobili in uso tra il 2013 ed il 2015 sono stati acquistati, con i fondi delle frontiere esterne e con un vincolo di utilizzo di dieci anni sulle sedi di assegnazione, otto elicotteri di nuova generazione, gli AW 139, dislocati presso i Reparti Volo di Pratica di Mare, Palermo, Reggio Calabria, Oristano e Bari.

Si è così creato, di fatto, un profondo divario tra i Reparti Volo che operano nel centro sud che hanno avuto la possibilità di un radicale rinnovamento della flotta ed i Reparti Volo del nord che invece, hanno segnato il passo in quanto vincolati all'utilizzo di elicotteri obsoleti, gli AB 206 e gli AB 212, non più in produzione da anni, con una concezione progettuale ormai assolutamente superata e una costante efficienza media mai superiore al 35%.

È come se si fosse lasciata la Polizia Stradale ad operare su metà paese con macchine come la vecchia Giulia, non più in linea con i tempi, creando così una frattura profonda sotto molteplici punti di vista tra cui quello gestionale.

Nell'ottica di una esigenza di rinnovamento nel 2019 si è conclusa una gara di acquisto di due elicotteri AW 139 con l'opzione di acquisto di ulteriori 4 unità da destinare ai Reparti Volo del nord con la priorità di Milano e Firenze.

In tal senso il Capo della Polizia pro tempore Pref. Gabrielli, per quanto ci risulta, concordava la posizione espressa dall'allora Direttore Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali che, nel Gennaio del 2020, proponeva l'esercizio dell'opzione per l'acquisto degli ulteriori 4 elicotteri, destinati ai Reparti Volo di Venezia, Napoli, Pescara e Bologna, la cui assegnazione avrebbe allineato l'intero sistema con una indispensabile "univocità della linea" (stesso tipo di elicottero), già in considerevole ritardo nel 2020, considerato che l'età media del personale aeronavigante era troppo elevata e non adeguata alla formazione del personale sui nuovi elicotteri.

L'esercizio dell'opzione dei quattro elicotteri venne congelata dalla Direzione Centrale dei servizi tecnico logistici e della gestione patrimoniale con una nota del febbraio del 2020, sulla scorta della considerazione che sarebbe stato impossibile acquistare con i fondi disponibili, al prezzo imposto dalla gara 14 elicotteri e che pertanto si riteneva più opportuno programmare l'acquisto, senza alcuna analisi delle esigenze reali della componente aerea utilizzatrice delle macchine suddette, di elicotteri più piccoli ad un costo inferiore al fine di arrivare al numero stabilito di 14 unità.

La Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle Comunicazioni e per i Reparti Speciali pro tempore pur condividendo in termini progettuali l'ipotesi di acquisto di elicotteri di dimensioni inferiori, segnalava la necessità di garantire il "principio di continuità operativa della flotta" e rappresentava il rischio dei tempi eccessivamente lunghi per una nuova eventuale procedura di gara a fronte dell'obsolescenza delle macchine in dotazione e la crescente difficoltà di garantire l'efficienza di volo, chiedendo e ottenendo di esercitare l'opzione per almeno un elicottero, assegnato al Reparto Volo di Venezia, portando quindi a tre il numero complessivo di elicotteri acquistati.

Veniva segnalato inoltre che l'età media del personale non consentiva ritardi e che il pilotaggio e la manutenzione di elicotteri come gli AW 139 non poteva essere destinato ad operatori con età elevate, sia per un evidente rapporto tra costi di formazione e benefici.

Il risultato di tale scelta è stato quello di lasciare a tutt'oggi tre realtà fortemente operative come quelle dei Reparti Volo di Napoli, Bologna e Pescara, del tutto disallineate con le altre otto e in una condizione di profonda inadeguatezza. Sul punto va evidenziato come la mancata dotazione di un elicottero di ultima generazione ha dato e da luogo ad una risposta operativa inadeguata rispetto alle esigenze del territorio e ciò a cagione dei tempi eccessivamente dilatati necessari per le operazioni di manutenzione, attese le difficoltà nell'approvvigionamento dei ricambi.

Inoltre l'assenza, sui vecchi velivoli, di sistemi di sicurezza aggiornati (ad esempio i sistemi di monitoraggio dei parametri motore e cellula, il sistema di registrazione delle comunicazioni di bordo e con gli enti del traffico aereo la (C.d. scatola nera), il sistema di allertamento per evitare la collisione con altri aeromobili, ed il sistema radar meteo) costituisce un punto di grave vulnerabilità della sicurezza in volo. La mancanza di sicurezza che, in passato, ha, purtroppo, fatto registrare gravi incidenti anche con la perdita di vite umane.

A tutto ciò si deve aggiungere che alla data odierna non si ha ancora traccia della gara per l'approvvigionamento di elicotteri più economici e di dimensioni più ridotte dell'AW 139 secondo l'indirizzo che sembra aver assunto la competente Direzione.

La Ditta Leonardo sembrerebbe aver rappresentato, in questi giorni che l' opzione di acquisto di tre elicotteri (più uno per effetto dell'aumento del quinto contrattuale) è ancora aperta e che, inoltre, il prezzo di gara, essendo composto da varie voci potrebbe essere esercitato in maniera frazionata, ovvero selezionando le opzioni d'interesse e ottenendo un prezzo inferiore ma, soprattutto, ha segnalato che gli elicotteri AW 139 già "configurati" con tutte le installazioni necessarie per le esigenze operative della Polizia di Stato, potrebbero essere già in linea di produzione immediatamente fornendo i nuovi quattro elicotteri entro il 2023 e garantendo al contempo, entro la stessa data, il completamento della formazione di tutto il personale (i corsi per i piloti e gli specialisti).

Tale soluzione razionale e rispondente alle reali esigenze dei Reparti Volo consentirebbe, seppur con un ritardo di due anni, di formare il personale prima della quiescenza e, soprattutto, di poter trasmettere quell'inestimabile know-how che costituisce il valore aggiunto di un settore così specialistico di cui va ascoltata la voce, in cui la differenza tra un volo in sicurezza e un incidente è sempre in agguato.

Si rappresenta che il 34% dei piloti attualmente in servizio andrà in quiescenza entro il 2024 e che, al di là del numero già preoccupante, quello che andrà irrimediabilmente perduto saranno le migliori professionalità, non sostituibili né ripianabili in tempi brevi. Impedire il travaso, se pur tardivo, di tale patrimonio di esperienza in un settore così complesso e delicato, solo per assenza di una reale e serena analisi di una situazione evidente agli occhi di tutti, potrebbe veramente fare la differenza in termini di sicurezza.

La soluzione di acquistare, con una nuova gara ancora da indire, un numero superiore di elicotteri di minori dimensioni, quindi completamente diversi, per averne la disponibilità tra almeno tre/quattro anni allorquando, cioè potrebbe non essere più adeguato l'organico dei piloti da destinare all'uopo si commenta da sé, così come quella, proposta in questi giorni, di

programmare una "redistribuzione di sede" tra il luglio del 2023 ed il Gennaio del 2025 degli otto elicotteri sottoposti a vincolo di impiego, (per noi la soluzione di almeno "undici elicotteri per undici Reparti Volo") che, oltre a far sopportare i costi di formazione in maniera disgiunta rispetto all'acquisto degli elicotteri, non garantirebbe il numero di aeromobili minimo necessario per l'attività ordinaria dei Reparti Volo, sia in termini operativi per sedi come Pratica di Mare, sia in termini di elicotteri di backup (sostituzione in caso di manutenzioni periodiche obbligatorie e avarie).

Ci consta che giovedì scorso 29 settembre si è tenuta una riunione inerente quanto finora rappresentato, Nell'occasione sembra sia prevalsa la linea condivisa dal servizio aereo e dal sindacato di procedere alla nuova gara.

Alla luce di quanto precede, con la presente rappresentiamo che per il Siulp è fortemente auspicato l'esercizio dell'opzione relativa all'acquisto dei 4 velivoli AW 139 anche al fine di scongiurare una ricaduta negativa sull'efficienza e l'operatività dei Reparti volo oltre che della sicurezza del personale.

Inoltre, tale scelta permetterebbe l'utilizzo dei fondi residui da destinare ad un aggiornamento della livrea Polizia dei primi velivoli (AW 139) e degli apparati di bordo (Fase 8 realtà aumentata, hovering automatico e modi SAR) uniformandola alle ultime versioni. Operazione che è stata già positivamente conclusa dai VV.F. e dall'Aeronautica Militare sul parco dei velivoli AW 139.

Tariffe TARI non residenti nei Comuni

Una recente sentenza pone un freno alle tariffe TARI elevate per i non residenti, imponendo ai Comuni il rispetto del principio di proporzionalità.

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 26/2022, intervenendo in merito alla richiesta di tariffe TARI più gravose per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di chi dimora abitualmente nel Comune ha stabilito che i regolamenti comunali che disciplinano la TARI devono rispettare il principio di proporzionalità, evitando di imporre importi elevati ai cittadini non residenti e non legati alla produzione di rifiuti.

La sentenza fa riferimento alle località turistiche a vocazione balneare e stagionale, dove i non residenti sono assenti per la maggior parte dell'anno. Secondo i giudici, quindi, la TARI non può gravare in misura eccessiva e irrazionale su coloro che producono meno rifiuti.

In particolare, la sentenza si esprime ponendo un limite al metodo presuntivo ai fini del calcolo della tassa laddove comporti che taluni contribuenti si facciano carico di costi manifestamente non commisurati ai volumi o alla natura dei rifiuti da essi producibili.

Un parere che si allinea a quanto affermato dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 4223/2017 aveva già sottolineato l'importanza di rispettare il principio di proporzionalità da parte dei Comuni.

Infatti sono i residenti che abitando con continuità nel territorio comunale producono la maggior parte dei rifiuti rispetto a coloro che invece, a parità di condizioni abitative, vi ci soggiornano solo per periodi di tempo limitati o saltuari.

Di conseguenza, non si può imporre di pagare un importo TARI "più gravoso per le abitazioni dei non residenti rispetto a quelle di coloro che dimorano abitualmente nel comune". In questo senso, è illegittimo il regolamento comunale che non rispetta il principio di proporzionalità pur nell'applicazione del metodo di calcolo TARI per le seconde case in base al numero degli occupanti desunto dalla superficie dell'immobile, presunzione ammessa quando non è possibile conoscere il numero degli utilizzatori dell'immobile, come nel caso dei non residenti.

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 41/2022 del 8 Ottobre 2022

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123